

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 177

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»

(Parere ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 dicembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 104/09

Roma, 30 DIC. 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisita.

*Con i migliori saluti
L. Schifani*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99, mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio.

La riforma razionalizza un quadro giuridico-amministrativo partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma del 1993 ad oggi ed inserisce disposizioni per un ulteriore rafforzamento del sistema delle Camere di commercio e della loro capacità di azione quali soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.

La riforma è conseguente al mutato quadro costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione ed alla positivizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Punti principali del decreto di riforma sono :

- Ruolo di autonomie funzionali delle Camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni;
- Ricorso all'esercizio associato per attività comuni.

Il provvedimento rafforza le funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese con particolare riguardo ai compiti di tenuta del Registro delle Imprese, al supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alla semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa, alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche attraverso la telematica ed alla promozione del territorio per accrescere la competitività delle economie locali.

Il provvedimento consta di quattro articoli.



Sullo schema di decreto deve essere acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle competenti Commissioni parlamentari.

Con l'articolo 1 sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito indicati.

Art.1. (Natura e sede)

Si inserisce nella legge la categoria delle autonomie funzionali, richiamando il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione.

Viene inserito e definito il concetto di "sistema camerale".

Si stabilisce che ove nascano nuove Province, non necessariamente debbano nascere nuove Camere di commercio. L'istituzione di nuove Camere può avvenire con D.M., previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese e venga comunque assicurato un sufficiente equilibrio economico – finanziario.

Art.2. (Compiti e funzioni)

Vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni.

Viene stabilito che, per le Camere di minori dimensioni (con meno di 40.000 imprese iscritte nel Registro delle imprese), alcuni compiti e funzioni possono essere svolte in forma associata.

Per tali Camere di commercio di cui al punto precedente, viene imposto che siano svolte obbligatoriamente in forma associata le funzioni di: 1) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori 2) predisposizione di contratti tipo 3) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti e 4) vigilanza e controllo sui prodotti, sulla metrologia legale e rilascio certificati d'origine.

Viene meglio chiarita la disciplina delle aziende speciali ed in particolare le Camere di commercio possono costituire aziende speciali anche in forma associata .

Art. 3. (Potestà statutaria e regolamentare)

Viene inserita la potestà regolamentare delle Camere di commercio.

Si inserisce una norma per assicurare condizioni di pari opportunità al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali delle camere di commercio.

Si stabilisce che si applicano anche alle modifiche statutarie le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto.

Si definisce la forma di pubblicità – pubblicazione sul sito web – dello Statuto camerale.

Art.4. Vigilanza

Viene stabilito che l'attività di vigilanza ha il fine di garantire un esercizio unitario di funzioni e compiti del sistema camerale.

Si stabilisce che la vigilanza sulle Camere di commercio, sulle loro unioni e sulle loro aziende speciali, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.

La vigilanza si esercita nei seguenti ambiti: 1) l'attività amministrativo – contabile 2) il funzionamento degli organi e 3) lo svolgimento dei compiti di interesse generale, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

Art.4-bis- Vigilanza amministrativo-contabile

L'articolo definisce l'esercizio della vigilanza nell'ambito dell'attività amministrativo – contabile e precisamente attraverso la definizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico delle modalità di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

Art. 5. (Scioglimento dei consigli)

Sullo scioglimento dei consigli, si stabilisce che spetta al Ministro dello Sviluppo Economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge e nel caso di mancata ricostituzione del Consiglio dopo i 180gg di proroga previsti dall'articolo 38 della legge 12.12.2002, n. 273.

Spetta invece alla Regione il potere di scioglimento dei consigli quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio e nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

Si prevede la possibilità di nominare un Commissario *ad acta* nel caso in cui la Giunta camerale non predisponga nei termini di legge il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio.

Negli altri casi di scioglimento è previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico o l'Ente regionale nominano un Commissario straordinario che deve essere individuato tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza.

Si prevede, altresì, che il commissario deve avviare la procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro 150 giorni dall'emanazione del decreto di nomina, pena decadenza dall'incarico.



Art. 5-bis. (Relazione sull'attività)

Per quanto concerne lo svolgimento dei compiti di interesse generale, si prevedono due tipi di relazione annuale sulle attività delle Camere di commercio: 1) una generale del Ministro dello Sviluppo economico da presentare al Parlamento, anche sulla base di dati ed informazioni forniti dall'Unioncamere; e 2) una seconda relazione, da presentare alle Regioni a cura di ciascuna Unione regionale sugli interventi attuati a favore del sistema economico locale.

Art. 6. (Unioni regionali)

Si rende obbligatoria l'adesione delle Camere di commercio alle Unioni regionali.

Si esplicita e chiarisce ulteriormente la "mission" delle Unioni regionali.

Si stabilisce che l'Unioncamere possa individuare principi e linee guida per gli Statuti delle Unioni regionali.

Si prevede che le Camere di commercio possano avvalersi delle Unioni per lo svolgimento di propri compiti e funzioni.

Viene data la possibilità alle Unioni regionali di formulare pareri e proposte alle Regioni.

Si stabilisce che le Unioni regionali svolgano funzioni di monitoraggio dell'economia locale.

Art. 7. (Unioncamere)

Si riconosce espressamente Unioncamere quale ente con personalità di diritto pubblico.

Si prevede espressamente che l'Unioncamere possa stipulare Accordi di Programma in rappresentanza del sistema camerale che è vincolato a darne attuazione. Inoltre, l'Unioncamere formula direttive ed indirizzi al sistema camerale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Viene disciplinato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Unioncamere e dei dirigenti.

Infine, viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo con la presenza di altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e 3 dalla Conferenza Unificata.

Viene prevista la possibilità per il Ministero di delegare all'Unioncamere la realizzazione di alcune attività.



Art.8. (Registro delle imprese)

Viene prevista la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Unioncamere, di emanare direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.

Sono riaperti i termini per rivedere le norme attuative dell'art.8.

Art.10. (Consiglio)

Nel regolamento per la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, si deve tenere conto della classificazione Istat delle attività economiche e dei seguenti 4 parametri: 1) il numero delle imprese 2) l'indice di occupazione 3) il valore aggiunto e 4) l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.

Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

Art.11. (Funzioni del Consiglio)

Tra le funzioni del Consiglio è inserita quella relativa alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali sulla base di criteri definiti con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia.

Art.12. (Costituzione del Consiglio)

Si specifica che per la rappresentatività delle organizzazioni che devono designare i Consiglieri si fa riferimento ai parametri già individuati dalla legge all'art. 10.

Si prevede che le associazioni debbano presentare alle Camere di commercio gli elenchi dei propri associati.

Per le organizzazioni che intendono apparentarsi, i dati sulla rappresentatività devono essere presentati in maniera disgiunta.

Viene previsto un meccanismo di "scorrimento" per la designazione dei componenti del Consiglio in base al quale, laddove l'organizzazione maggiormente rappresentativa non proceda alla designazione, si ricorra all'associazione dello stesso settore economico con un grado di rappresentatività minore rispetto alla prima.

Nel caso in cui anche tale seconda organizzazione – ovvero ove non siano presenti altre organizzazioni – non proceda alla designazione, il Presidente della Regione individua tra personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica



della circoscrizione territoriale, ed in particolare nel settore che deve essere rappresentato, il o i componenti da nominare.

Viene stabilito che il Consiglio camerale, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sia validamente costituito e funzionante, purché siano ancora in carica almeno 2/3 del totale dei consiglieri.

Art.13. (Requisiti per la nomina e cause ostative)

Vengono previste due nuove ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere ed in particolare per coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio ovvero ricoprono la carica di assessore regionale. Sono state riformulate e aggiornate le cause ostative alla nomina a consiglieri camerali in dipendenza delle disposizioni di cui all'art.58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.17. (Collegio dei Revisori dei Conti)

Si prevedono le modalità per garantire il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente, e tali disposizioni si applicano anche alle aziende speciali camerali.

Art.18. (Finanziamento delle Camere di commercio)

La determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Si inserisce una sorta di Patto di stabilità per le Camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale Mise – Mef per semplificare l'attività delle Camere.

Si introduce il concetto che il diritto annuale viene stabilito in misura fissa per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese mentre per tutti gli altri soggetti il diritto è definito commisurato al fatturato.

Art.20. (Segretario Generale)

L'accesso all'elenco avviene tramite una selezione nazionale dei titoli ad opera di una Commissione nazionale.

Si prevede la formazione permanente dei Segretari Generali.

Nel caso di camere di commercio nelle quali non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è prevista la possibilità di avvalersi in forma associata e in regime convenzionale di un segretario generale titolare di altra camera di commercio.



Con l'**articolo 2** si sono dettate disposizioni di coordinamento che definiscono i termini per l'adozione, in prima applicazione, dei provvedimenti a valenza regolamentare previsti dal decreto legislativo.

Con l'**articolo 3** si è dettata la disciplina transitoria per gli organi del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Con l'**articolo 4** si è assicurata l'invarianza finanziaria del provvedimento che, in relazione al suo impatto ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto legislativo non contiene disposizioni suscettibili di incidere in via diretta o indiretta sulla finanza pubblica e pertanto non si provvede a redigere apposita relazione tecnico-finanziaria.

In ogni caso, il testo contiene, conformemente al criterio di delega di cui all'art 53, comma 2, lett. h), esplicita clausola di invarianza di spesa.



**RELAZIONE PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE
(AIR)**

D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170

Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo economico

Referente: Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione- Direzione generale per
il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

a) Sintetica descrizione del quadro normativo

Lo schema di decreto legislativo, oggetto della relazione, concerne la riforma della
disciplina delle Camere di commercio attualmente regolata dalla legge 29 dicembre
1993, n. 580 e dai relativi decreti attuativi, in base alla delega contenuta nell'articolo 53
della legge 23 luglio 2009, n. 99 cosiddetta "Legge Sviluppo".

La riforma si rende necessaria al fine di:

- Razionalizzare il quadro giuridico-amministrativo in considerazione di elementi
già consolidatisi dall'ultima riforma del 1993 ad oggi e del mutato quadro
costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione
in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118
della Costituzione.
- rafforzare il sistema delle Camere di commercio e la loro capacità di azione quali
soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.
- riordinare la disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, al fine
di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel
rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni.

*b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione
normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

Si rende necessario un processo di riorganizzazione e semplificazione della disciplina delle
camere di commercio al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei
compiti esercitati in materia di vigilanza, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato
e le regioni, tenendo conto di criticità manifestatesi nel corso degli anni.

Sono state, inoltre, introdotte, in coerenza con la politica di semplificazione, nuovi
elementi relativi alle procedure di nomina degli organi camerale, alla disciplina relativa ai
segretari generali.



engono, inoltre, risolte le problematiche verificatesi nel corso degli anni in relazione alle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori nei consigli camerali, al fine di garantire una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento degli stessi.

c) rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Come già rappresentato questa Amministrazione ha rilevato la necessità dell'intervento normativo per assicurare maggiore uniformità e coerenza sul territorio nazionale nelle funzioni e nei compiti esercitati dalle camere di commercio.

d) descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Nel breve periodo la riforma disposta dal decreto legislativo in esame consente il rafforzamento delle camere di commercio quali enti protagonisti nel mutato ordinamento costituzionale successivo all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, definendone l'autonomia funzionale, nonché il potenziamento delle attività che l'Unioncamere sarà chiamata a svolgere.

nel medio periodo la semplificazione introdotta relativamente alle procedure di nomina degli organi camerali in base al nuovo parametro del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori nei consigli camerali consentirà una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento dei consigli camerali riducendo al minimo i contenziosi e le situazioni di non operatività.

la nuova disciplina sui segretari generali consentirà di accrescerne la professionalità necessaria all'espletamento dei compiti a loro assegnati, a seguito dei criteri di selezione definiti nel successivo decreto attuativo e attraverso l'istituzione di una commissione nazionale preposta alla valutazione dei titoli necessari per l'iscrizione all'elenco e l'obbligo di una formazione permanente per i segretari generali in servizio.

Il riordino della disciplina della vigilanza sul sistema camerale consentirà la razionalizzazione e la puntuale definizione dei compiti spettanti allo Stato e alle Regioni nel rispetto del riparto di competenze stabilite in Costituzione.

Nel lungo periodo il riordino della normativa e la riforma introdotta comporterà una maggiore efficienza nell'operatività del sistema camerale contribuendo al conseguimento di più ampi obiettivi di crescita, sviluppo e competitività del Sistema Paese.

e) indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti dell'intervento sono le camere di commercio, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali (esempio: Aziende speciali) e le unioni regionali delle camere



di commercio.

Ulteriori destinatari sono le organizzazioni di categorie coinvolte del procedimento di assegnazione dei seggi dei consigli camerali e facenti parte dei consigli stessi e le stesse imprese da loro rappresentate.

Sezione 2. Le procedure di consultazione

La predisposizione della bozza di decreto legislativo ha visto il coinvolgimento del sistema camerale, mediante Unioncamere, delle organizzazioni di categorie e delle Regioni attraverso una serie di riunioni, formali e informali, tenutesi presso il Ministero.

Il risultato di tali consultazioni ha consentito una maggiore focalizzazione dei problemi e delle necessità rilevanti, con particolare riferimento all'operatività delle camere di commercio e dei relativi consigli camerali, anche sulla base dell'esperienza maturata e del contenzioso sviluppato in materia.

Su tale schema di decreto legislativo deve essere raggiunta l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e devono essere acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

In mancanza di un intervento di riordino e di riforma, permarrrebbe l'indeterminazione, attualmente esistente, nella gestione delle procedure di funzionamento e di vigilanza sul sistema camerale con connesse azioni giudiziarie e disfunzioni nella composizione dei consigli camerali e nell'operatività delle giunte.

L'intervento comporta, inoltre, il recepimento nell'ordinamento giuridico di settore del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, attribuendo alle camere di commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionali, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito territoriale di riferimento.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

La scelta di adottare un decreto legislativo è stata fatta dallo stesso articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 contenente la delega non permettendo la valutazione di ulteriori alternative in merito allo strumento normativo da adottare.

Non sono state al momento elaborate opzioni alternative di intervento regolatorio, ritenendo, per la specificità della materia, e sulla base delle consultazioni effettuate con i principali destinatari diretti, che l'opzione prescelta sia la più idonea al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;



nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina non introduce sostanziali nuovi obblighi ma corregge e razionalizza quelli oggi vigenti.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

Il decreto non incrementa l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di vigilanza, ma anzi razionalizza tale impatto consentendo di migliorare l'attività di vigilanza in termini qualitativi.

Anche relativamente ai destinatari diretti ed indiretti l'impatto è sicuramente limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a chiarire ed armonizzare adempimenti già in essere.

L'opzione regolatoria proposta è giustificata dai vantaggi sopra evidenziati di natura essenzialmente qualitativi al momento non quantificabili e misurabili.

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

L'opzione regolatoria proposta non prevede ulteriori obblighi informativi per il sistema camerale destinatario diretto dell'intervento.

Per le associazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di assegnazione dei seggi nel consiglio camerale è posto l'obbligo di depositare l'elenco degli associati presso la camera di commercio ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche.

E' stato introdotto l'obbligo nei confronti delle camere di commercio, nei cui registri siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, di esercitare alcune funzioni obbligatoriamente in forma associata.

Per i segretari generali delle camere di commercio è stata introdotta l'obbligo di una formazione continua.



d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Per le considerazioni sopra esposte e, in particolare, per la scelta già effettuata dal legislatore in sede di conferimento della delega e per le valutazioni positive riscontrate in sede di consultazioni relativamente all'opzione prescelta, non sono state prese in considerazione e conseguentemente comparate diverse opzioni.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Nulla da segnalare a questo riguardo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'accrescimento del ruolo del sistema camerale e la maggiore efficienza che ne deriva consentirà un ulteriore sostegno, a livello territoriale, al sistema delle imprese, rafforzando lo sviluppo economico e la competitività internazionale.

L'opzione regolatoria proposta non incide, con le modifiche apportate, sullo stato attuale della materia specifica in relazione al corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

soggetti responsabili dell'attuazione sono il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e il sistema camerale.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il decreto legislativo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ne verrà data un'ampia notizia e informazione anche eventualmente attraverso la stampa e incontri dedicati.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo dell'intervento avverrà sia attraverso lo svolgimento dell'attività di vigilanza a parte dello Stato e delle Regioni sia attraverso i rappresentanti ministeriali in seno al collegio dei revisori delle camere di commercio e delle loro aziende speciali.

Altro strumento di monitoraggio dell'intervento regolatorio è costituito dalla Relazione annuale al Parlamento, predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, sull'attività



el sistema camerale sulla base dei dati forniti da Unioncamere.

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Non sono previsti espliciti meccanismi di revisione sia in relazione alle caratteristiche proprie dell'atto delegato che in relazione al fatto che nella delega non sono previsti successivi interventi correttivi e meccanismi di revisione periodici.

Peraltro il decreto legislativo prevede una serie di atti attuativi che a loro volta possono invece essere oggetto di revisione.



RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

redatta ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000

Oggetto: schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n.99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

La disciplina della Camere di commercio è attualmente regolata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

L'intervento normativo che si viene a proporre è necessario in attuazione della delega al Governo, di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580. Lo stesso articolo detta i criteri e i principi direttivi ai quali la riforma deve uniformarsi e precisamente:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;



f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

b) **Analisi del quadro normativo**

L'articolo 53 della legge n. 99/2009 prevede, ai fini dell'attuazione della delega, la predisposizione di un decreto legislativo emanato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La bozza di provvedimento dà attuazione alla delega mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La riforma razionalizza un quadro giuridico-amministrativo partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma del 1993 ad oggi ed inserisce disposizioni per un ulteriore rafforzamento del sistema delle Camere di commercio e della loro capacità di azione quali soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.

La riforma è conseguente al mutato quadro costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione ed alla positivizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Punti principali del decreto di riforma sono :

- Ruolo di autonomie funzionali delle Camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni;
- Ricorso all'esercizio associato per attività comuni.

Il provvedimento rafforza le funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese con particolare riguardo ai compiti di tenuta del Registro delle Imprese, al supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alla semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa, alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche attraverso la telematica ed alla promozione del territorio per accrescere la competitività delle economie locali.



c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

La bozza di decreto legislativo incide sulla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e si renderà necessario di conseguenza modificare i regolamenti attuativi oggi in vigore, in particolare:

- decreto 19 giugno 1995, n. 422 relativo a "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio";
- decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, concernente i criteri e le modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la disciplina dei relativi ricorsi,
- decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 "Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

d) Analisi della compatibilità dell'intervento sull'ordinamento comunitario

In merito a questo argomento non vi è nulla da riferire poiché l'ordinamento comunitario non ha prodotto né direttive né regolamenti riguardante l'oggetto.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Il proposto provvedimento non confligge con le competenze delle regioni ordinarie e quelle a statuto speciale. Naturalmente la prevista intesa con la Conferenza costituirà garanzia e conferma dell'assenza di eventuali aspetti conflittuali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso



La materia è già disciplinata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed è stato necessario introdurre solo la nuova definizione di "sistema camerale italiano" inteso come "Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano."

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione e di definitiva stesura del testo di decreto legislativo.

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Il testo di decreto legislativo sostituisce e integra la legge 29 dicembre 1993, n. 580.

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Il testo di decreto legislativo modifica implicitamente gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e gli articoli 6 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 relativamente ai termini di approvazione del preventivo economico e del bilancio d'esercizio delle camere di commercio.

3) Ulteriori elementi da allegare alla relazione:

- a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano in corso giudizi di costituzionalità sulla materia.

- b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 29 DIC. 2009

ANP/44/SVILUP/18635

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE


AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo: riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ed, in particolare, l'art.53, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, 59 ed, in particolare gli articoli 37 e 38, come successivamente modificati e integrati;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n.580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del....

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:



Art.1
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n.580)

1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art.1
(Natura e sede.)”

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico”.

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio



derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.”

2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(*Compiti e funzioni*)

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché le funzioni e i compiti di cui al comma 2, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono altresì le funzioni e i compiti relativi a:

- a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
- e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, in particolare, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
- f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;



- j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
- l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e j) obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono, singolarmente o in forma associata, costituire aziende speciali secondo le disposizioni del codice civile. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

7. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

8. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.”



3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art.3
(Potestà statutaria e regolamentare)

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.

2. Lo statuto stabilisce, altresì, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.”

4. L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art.4
(Vigilanza)

“1. Al fine di garantire l'esercizio unitario di funzioni e compiti del sistema camerale, la vigilanza sulle camere di commercio, sulle loro unioni e sulle loro aziende speciali spetta, nell'ambito delle rispettive competenze, allo Stato e alle regioni.

2. La vigilanza si esercita negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.”

5. Dopo l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è aggiunto il seguente:

*“4-bis
(Vigilanza amministrativo-contabile)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.

2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri e con Unioncamere, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali.”

6. L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

*“Art. 5
(Scioglimento dei consigli)*

“1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

b) nel caso di mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

2. I consigli sono sciolti dal Presidente della Regione interessata:

a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

c) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia



stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario *ad acta* con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico."

7. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è aggiunto il seguente:

*"5-bis.
(Relazione sull'attività)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio in favore dell'economia locale".

8. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

*"Art.6
(Unioni regionali)*



1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni ed attività per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.
2. L'attività delle unioni regionali è disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare.
3. L'organo assembleare dell'Unioncamere individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere.
4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.
5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.
6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.
7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati."

9. L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

"Art.7

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.



4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

6. Fanno parte del Comitato esecutivo dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali o regionali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.

8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso.”

10. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente

“Art.8
(Registro delle imprese)

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.



4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.”

11. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art.10
(Consiglio)

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.



5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di commercio.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato."

12. L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

"Art.11
(Funzioni del consiglio)

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
- c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
- d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze."

13. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

"Art.12
(Costituzione del consiglio)

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle



organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. Il procedimento per la costituzione del consiglio deve essere avviato entro e non oltre 180 giorni antecedenti la data di scadenza dello stesso.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato.

7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

- a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
- b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
- c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali."

14. L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

"Art.13



(Requisiti per la nomina e cause ostative)

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti territoriali compresi nel territorio della medesima camera;

d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche."

15. L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

*"Art. 14
(Giunta)*

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio in carica arrotondato all'unità superiore, secondo



quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

- a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e, in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
- b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva."

16. L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

Art. 15

(Riunioni e deliberazioni)

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli



argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

3. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.”

17. L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art.16
(*Presidente*)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

18. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti



all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui allo stesso comma, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.”

19. L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Finanziamento delle camere di commercio.)

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e



privati;

f) altre entrate e altri contributi.

1-bis. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

4. Qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 3, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

5. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 3.

6. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.



7. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche.

8. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio; al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

9. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, previo parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.”

20. L'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 20
(*Segretario generale*)

1. Al segretario generale della Camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

2. Nelle camere per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.

4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche,



dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle Regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.

6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente legge.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni."

Art. 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29



dicembre 1993, n. 580, come modificati e integrati dal presente decreto legislativo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.

3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del recente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.

5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.

Art. 4

(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.